

## CAPITOLO 22

### LA LINEA DEL D.A.P. DOPO LA NOMINA DEI NUOVI VERTICI

Il “manifesto” del nuovo indirizzo che i rinnovati vertici del D.A.P. intesero adottare all’indomani del loro insediamento di rinviene in un “appunto” per il Capo di Gabinetto del Ministro datato 26 giugno 1993 (Doc. 5c della produzione del P.M. del 26 settembre 2013 acquisito con ordinanza del 17 ottobre 2013).

#### 22.1 L’<<APPUNTO>> DEL DIRETTORE DEL D.A.P.

##### PER IL MINISTRO DATATO 26 GIUGNO 1993

E’ stato acquisito al fascicolo del dibattimento un “*Appunto per il Signor Capo di Gabinetto dell’On. Ministro*” a firma del Direttore Generale del D.A.P. Capriotti datato 26 giugno 1993 avente ad oggetto “*Regime detentivo speciale ex art. 41 bis, n. 2, vigente ordinamento penitenziario. Eventuale proroga. Proposte*” nel quale si legge:

*“Dal prossimo mese di luglio inizieranno a scadere i decreti ministeriali a suo tempo emessi per la sottoposizione di alcuni detenuti al regime speciale in oggetto indicato.*

*Appare quindi opportuno rappresentare alla S.V., un riepilogo relativo a tale situazione.*

*I detenuti attualmente sottoposti a regime speciale sono n. 909. Ad alcuni di questi fu applicato il predetto regime, in forma attenuata, con decreto ministeriale a firma del Direttore Generale o del Vice Direttore Generale del Dipartimento su delega dell’on.le Ministro, delega peraltro attualmente non più operante.*

*Si tratta di soggetti - allo stato 373 - di media pericolosità appartenenti ad organizzazioni criminali nell'ambito delle quali non hanno rivestito posizione di particolare rilievo e comunque di promotore ed organizzatore.*

*I decreti relativi a tali detenuti potrebbero, alla scadenza, non essere rinnovati, fatti salvi singoli casi da sottoporre, di volta in volta, all'attenzione dell'On.le*



*Ministro, su segnalazione delle Autorità Giudiziarie o del Ministero dell'Interno. Naturalmente, dopo essere stati declassificati i suddetti soggetti verrebbero comunque assegnati nelle sezioni di "alta sicurezza" esistenti presso gli istituti penitenziari dotati di idonee strutture.*

*Più delicata e più complessa invece è la situazione dei soggetti (alla data del 25.6.1993 n. 536) sottoposti a regime speciale con decreto ministeriale a firma dell'On.le Ministro.*

*Di regola sono detenuti di particolare pericolosità, con posizione di preminenza nell'ambito dell'organizzazione criminale di appartenenza, capaci, se ristretti negli istituti ubicati nelle sedi di origine o comunque in istituti non adeguati, di ripristinare in qualche modo il controllo del territorio e quindi i traffici illeciti e la preparazione ed esecuzione di cruenti atti criminali.*

*E, per altro verso, non si può ignorare che tale regime detentivo speciale ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di numerose attività di indagine giacché proprio alcuni detenuti ad esso sottoposti hanno deciso di collaborare con le Autorità giudiziarie e di Polizia.*

*Nel periodo che va dal 20 luglio al 15 settembre 1993 scadranno i provvedimenti relativi a n. 400 di questi detenuti. E' quindi necessario ed urgente individuare un indirizzo unitario, all'esito delle valutazioni tecniche e politiche, relativo alla opportunità di prorogare o meno tale regime detentivo ad alle eventuali modalità da seguire.*

*In proposito questo Dipartimento avanza le seguenti proposte.*

*1 - Acquisire formalmente da parte del Ministero dell'Interno una indicazione sulla perdurante sussistenza delle condizioni di ordine pubblico che a suo tempo contribuirono a determinare l'indirizzo politico relativo all'applicazione dell'art. 41 bis, n. 2 dell'ordinamento penitenziario;*

*2 - Trasmettere l'elenco nominativo dei detenuti inclusi nei decreti ministeriali, di volta in volta in scadenza, alla D.N.A., alla D.I.A., al Dipartimento della Pubblica*

*Sicurezza - Direzione Centrale Polizia Criminale - ed all'Ufficio Coordinamento dei Servizi di Sicurezza degli II.PP. per ottenerne la preziosa collaborazione al fine di definire concordemente i nominativi da confermare e per individuare eventuali soggetti per i quali non sia più necessaria la sottoposizione al regime speciale (sotto quest'ultimo profilo, da un esame degli atti dei singoli fascicoli di questi detenuti effettuato dal competente ufficio di questo D.A.P., potrebbero orientativamente essere esclusi dal rinnovo circa cinquanta soggetti);*

*3 - Ridurre la durata dei nuovi decreti ministeriali da un anno a sei mesi mantenendo assolutamente fermo il contenuto delle altre limitazioni.*

*La linea complessiva indicata, se attuata, consentirebbe, a parere di questo Dipartimento, di soddisfare contemporaneamente sia le esigenze di sicurezza, ordine pubblico e contrasto rispetto alla criminalità organizzata, sia l'esigenza di non inasprire inutilmente il "clima" all'interno degli istituti di pena ove la tensione è già evidente per il notevole sovraffollamento generale ed i problemi del personale di polizia penitenziaria.*

*Infatti le proposte di ridurre di circa il 10% il numero dei soggetti sottoposti al regime speciale aggravato, di non rinnovare alla scadenza i provvedimenti ex art. 41 bis O.P. emessi su delega dell'On.le Ministro e di prorogare il predetto regime speciale di soli sei mesi, costituiscono sicuramente un segnale positivo di distensione.*

*D'altra parte, la sostanziale conferma del regime speciale per i detenuti effettivamente pericolosi garantisce la continuità dell'indirizzo attuato dall'estate del 1992 per le finalità già in precedenza indicate.*

*Tutto quanto premesso si sottopone la delicata questione all'attenzione della S.V. e dell'On.le Ministro per le valutazioni e le osservazioni che riterranno di comunicare.*

